

Pubblicato il 13/06/2023

N. 03580 /2023 REG.PROV.PRES.
N. 14893/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14893 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Diatech Pharmacogenetics S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Curzi, Riccardo Pagani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente Tra Stato, Regioni e Province Autonome Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria,

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 115076/2023 del 12-07-2023
Allegato 1 - Class. 0 - Copia Documento

Regione Campania, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Siciliana Assessorato Alla Salute, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio;

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34;

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Candiollo, Giulietta Magliona, Pier Carlo Maina, Marialaura Piovano, Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora, Fabio Ciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Cook Italia S.r.l., non costituito in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

annullamento:

- Decreto Ministero Salute del 6 luglio 2022,
- il Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022
- l'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 07 novembre

2019

- per quanto occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 14 settembre 2022 (repertorio 22/179/CR6/C7) e quella del 28 settembre 2022 (repertorio 22/186/SR13/C7);
 - per quanto occorre possa l'Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 (repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022);
 - le circolari del Ministero dell'Economia del 19 febbraio 2016 e del 21 aprile 2016, in quanto atti presupposti;
 - tutti gli atti richiamati, come atti presupposti, dal Decreto Ministero Salute del 6 luglio 2022 e dal Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022;
- siccome illegittimi per incostituzionalità della normativa primaria di legge che i provvedimenti amministrativi impugnati vanno ad applicare, e quindi

PER OTTENERE

in via incidentale mediante scrutinio per remissione a specifica Competenza, la declaratoria di illegittimità costituzionale delle predetta normativa primaria di legge, ossia:

- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 come convertito nella Legge 21/9/2022 n. 142;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78, convertito nella Legge 6/8/2015 n. 125.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diatech Pharmacogenetics S.r.l. il 2/3/2023:

l'annullamento dei seguenti provvedimenti:

Determinazione del Dirigente 2022 D337-00238; PAT 14.12.2022 -13812 della provincia autonoma di

TRENTO

– tutti gli altri provvedimenti non noti stilati dalla provincia autonoma di TRENTO

e dalle sue aziende

sanitarie posti a presupposto del provvedimento regionale

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diatech Pharmacogenetics S.r.l.
il 2/3/2023:

annullamento dei seguenti provvedimenti:

– DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E
SOCIALE n. 172 del 13

dicembre 2022 della regione VENETO

– tutti gli altri provvedimenti non noti stilati dalla regione VENETO e dalle sue
aziende sanitarie posti a

presupposto del provvedimento regionale

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diatech Pharmacogenetics S.r.l.
il 2/3/2023:

annullamento dei seguenti provvedimenti:

– determina 13106 del 14.12.2022 della regione UMBRIA

- Deliberazioni non note:

- ASL Umbria 1: DGR n. 1118 del 14.11.2022 (nota pec n. 0201027 del 14.11.2022),

- ASL Umbria 2: DGR n. 1773 del 15.11.2022 (nota pec n. 0228783 del 11.11.2022),

- Azienda Ospedaliera di Perugia: DGR n. 366 del 11.11.2022 (nota pec n. 0249447 del 11.11.2022),

- Azienda Ospedaliera di Terni: DGR n. 145 del 10.11.2022 (nota pec n. 0249005 del 11.11.2022);

– tutti gli altri provvedimenti non noti stilati dalla regione UMBRIA e dalle sue
aziende sanitarie posti a

presupposto del provvedimento regionale

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diatech Pharmacogenetics S.r.l.

il 2/3/2023:

DECRETO N. 24681 DEL 14/12/2022 della regione TOSCANA

- Deliberazioni non note:

- deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro;
- deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest;
- deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est;
- deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana;
- deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese;
- deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi;
- deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer;
- deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR;
- tutti gli altri provvedimenti non noti stilati dalla regione TOSCANA e dalle sue aziende sanitarie posti a

presupposto del provvedimento regionale

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diatech Pharmacogenetics S.r.l.

il 2/3/2023:

annullamento dei seguenti provvedimenti:

– DETERMINAZIONE DG. DD 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022 della regione PIEMONTE

– tutti gli altri provvedimenti non noti stilati dalla regione Piemonte e dalle sue aziende sanitarie posti a

presupposto del provvedimento regionale

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diatech Pharmacogenetics S.r.l.

il 2/3/2023:

annullamento dei seguenti provvedimenti:

– determina dirigenziale 10 del 12.12.2022 della regione Puglia

- Delibere non note:

- ASL BARI: Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022;
- ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI: Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022;
- ASL BRINDISI: Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022;
- ASL FOGGIA: Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022;
- ASL LECCE: Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022;
- ASL TARANTO: Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022;
- AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA:
Delibera C.S. n.
596 del 14/11/2022;
- AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI:
Delibera D.G. n. 1148 del
14/11/2022;
- IRCCS DE BELLIS: Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022;
- ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II: Delibera D.G. n. 619 del
14/11/2022.

– tutti gli altri provvedimenti non noti stilati dalla regione PUGLIA e dalle sue aziende sanitarie posti a

presupposto del provvedimento regionale

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diatech Pharmacogenetics S.r.l.
il 2/3/2023:

annullamento dei seguenti provvedimenti:

- DECRETO DG. N. 7967/2022 DEL 14.12.2022:

– tutti gli altri provvedimenti non noti stilati dalla regione Liguria e dalle sue aziende sanitarie posti a

presupposto del provvedimento regionale

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diatech Pharmacogenetics S.r.l.
il 2/3/2023:

annullamento dei seguenti provvedimenti:

- decreto GRFVG-DEC-2022-0029985-P del 14.12.2022 della regione Friuli Venezia Giulia

- decreti non noti:

- decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 avente ad oggetto:

“Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del

Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per

gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” dell' Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS).

- decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 avente ad oggetto:

“Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del

Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per

gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.” dell' Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS)

- -decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 avente ad

oggetto: “decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9 - ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni

dalla legge 6 agosto 2015, n.125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici

per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” dell' Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
(ASUIUD)

- nota prot. 18453/2019 Friuli Centrale (ASUFC) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27

rubricata: “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale” dell'Azienda

Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD)

- decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 avente ad oggetto:

“Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018 ai fini del riparto

dell'eventuale sfondamento dei relativi tetti di spesa fra le aziende fornitrici” dell'Azienda Sanitaria 2;

- decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 avente ad oggetto:

“Certificazione dei dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018” dell'Azienda

Sanitaria n. 3;

- decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 avente ad oggetto:

“Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter, comma 8 e 9 del Decreto legge 19 giugno 2015

n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Valore di spesa registrato nei

modelli ministeriali di rilevazione economica (CE) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.” dell' Azienda

per l'Assistenza Sanitaria n. 5

- decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 avente ad oggetto: “Decreto

legge 19 giugno 2015 n.78, art.9-ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni

dalla legge 6 agosto

2015, n.125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015,

2016, 2017 e 2018.” dell'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO)

- decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 avente ad oggetto:

“Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Sostituzione decreti CS n. 101/2019 e

130/2019” dell' I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo):

- decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 avente ad oggetto:

“Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Rettifica e riadozione.” dell' I.R.C.C.S.

Burlo Garofolo di Trieste (Burlo):

- decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 avente ad oggetto:

“Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018” dell' I.R.C.C.S. Burlo

Garofolo di Trieste (Burlo);;

- nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019; b) nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd.

13.09.2019. - Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilit a) nota prot. SPS-GEN-2019-

17999-P dd. 17.09.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute dell' Azienda regionale di

coordinamento per la salute (ARCS)

- nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute,

a correzione della precedente dell' Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS)

– tutti gli altri provvedimenti non noti stilati dalla regione Friuli Venezia Giulia e dalle sue aziende sanitarie

posti a presupposto del provvedimento regionale

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diatech Pharmacogenetics S.r.l. il 2/3/2023:

annullamento dei seguenti provvedimenti:

- determina N. 24300 del 12.12.2022 a firma del D.G. CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
EMILIA ROMAGNA

- delibere:

- n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza
- n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma
- n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia;
- n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena
- n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna
- n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola
- n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara;
- n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna
- n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma”;
- n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia”;
- n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena
- n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna”;
- n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara
- n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli.

– tutti gli altri provvedimenti non noti stilati dalla regione Emilia Romagna e dalle sue aziende sanitarie

posti a presupposto del provvedimento regionale

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diatech Pharmacogenetics S.R.L
il 2/3/2023:

annullamento dei seguenti provvedimenti::

- determina 121 del 13.12.2022 della regione Abruzzo
- tutte le deliberazioni non note fatte proprie in detta determina regionale oltre che
poste a presupposto

della stessa, atti con i quali sono state individuate le imprese fornitrici dei
dispositivi medici e

quantificato oltre che richiesto il versamento delle quote di ripiano richieste:

ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA :

- Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019,;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022;

ASL02 LANCIANO VASTO CHIETI :

- Deliberazione del Direttore Generale n.373 del 13/08/2019
- Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022;

ASL03: PESCARA:

- Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022;

ASL04: TERAMO

- Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022

– tutti gli altri provvedimenti non noti stilati dalla regione Abruzzo posti a
presupposto del provvedimento
regionale-

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diatech Pharmacogenetics S.r.l.
il 2/3/2023:

annullamento dei seguenti provvedimenti:

- decreto n. 52 del 14.12.2022 della regione Marche

- determine non note:

- Determina del Direttore Generale ASUR n 466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n 706 del

14 novembre 2022;

- Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche

n 708 del 21 agosto 2019;

- Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n 481 del 22

agosto 2019;

- Determina del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona

n 348 del 11 settembre 2019;

– tutti gli altri provvedimenti non noti stilati dalla regione Marche e dalle sue aziende sanitarie posti a

presupposto del provvedimento regionale

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diatech Pharmacogenetics S.r.l. il 21/4/2023:

annullamento dei seguenti provvedimenti:

– Atto Dirigenziale della Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, n.1 del 08.02.2023 del Registro delle Determinazioni, notificato con PEC del 10.02.2023 con il quale si sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. 10/2022;

– Delibera D.G. ASL Brindisi n. 255 del 02.02.2023;

– Delibera D.G. ASL Lecce n. 134 del 03.02.2023

– tutti gli altri provvedimenti non noti stilati dalla regione Puglia posti a presupposto del citato provvedimento regionale e di quelli delle ASL di Lecce e Brindisi

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Considerato che, con apposita istanza, la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata all'integrazione del contraddittorio con notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per pubblici proclami sui siti web istituzionali delle amministrazioni intinate;

Considerato che i ricorsi di cui sopra risultano essere stati notificati ad almeno un controinteressato, e risultano, pertanto, sotto tale profilo, ammissibili e che, tuttavia, ai fini della procedibilità degli stessi, i predetti ricorsi devono essere notificati, da un lato, a tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento -;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti;

Considerato che, in ragione del numero degli stessi, si ravvisa la necessità di autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei predetti soggetti - provvedendo, come richiesto, in via monocratica, al fine di abbreviare i tempi del giudizio - ricorrendo, nella fattispecie in esame, *“una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva”*, di identificare/rintracciare i nominativi degli stessi;

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà a illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;

Ritenuto, infatti, che, secondo l'art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può

autorizzare la notificazione del ricorso *“con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”* e che, a norma dell’art. 151 c.p.c., *“il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;

Secondo la giurisprudenza ormai unanime (cfr., da ultimo, decreti presidenziali del Consiglio di Stato nn. 794 e 6418 del 2021), l’art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l’art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l’art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l’inserimento dell’estratto dell’atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l’evoluzione normativa e tecnologica *“permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l’indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”*;

Ritenuto, perciò, in adesione alla predette considerazioni, stante l’idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici - che a loro volta possono tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
 - 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intime;
 - 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;
 - 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;
 - 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- le Amministrazioni resistenti:
- 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
 - 2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
 - 3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati

gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali;

Considerato che la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti con i pubblici proclami, con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 8 giugno 2023.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 115076/2023 del 12-07-2023
Allegato 1 - Class. 0 - Copia Documento